



COMUNE DI CASTAGNARO

Provincia di Verona

N. 26 del Reg. Delib.

N. prot. 314

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica in Prima convocazione

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER LA COMPONENTE DELLA IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) CON DE= CORRENZA 01.01.2014

L'anno **duemilaquattordici** addì **sedici** del mese di **giugno** alle ore **19:00**, nella sede del Comune di Castagnaro, previ avvisi scritti inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg. Consiglieri, si è convocato il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza il SINDACO Sig. TRIVELLATO ANDREA

Partecipa il Segretario Comunale Dott. CARGNIN MASSIMO il quale procede all'appello nominale. Risultano

TRIVELLATO ANDREA	P	FORMAGLIO LUCA	P
BETTARELLO MASSIMO	A	GOZZO STEFANO	P
FORMIGARO CHRISTIAN	P	CRESCENZIO STEFANIA	A
SORDO NICOLA	P	CARMIGNOLA PAOLA	P
DONELLA ANDREA	P	NEGRI ELEONORA	P
GAMBARIN TERENCEO	A	GERARDO KATTY	P
BONETTO STEFANO	P		

Presenti n. 10, Assenti 3

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'Ordine del Giorno dell'odierna adunanza.

PARERI - art. 49, comma 1 Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267

REGOLARITA' TECNICA

Esito: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LONARDI ELENA

REGOLARITA' CONTABILE

Esito: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

NEGRI ROMINA

Il Sindaco – Presidente relaziona sull'argomento leggendo parte della proposta deliberativa. Afferma che rispetto all'anno 2013 le tariffe IMU sono come quelle dell'anno precedente, ad eccezione dei terreni dell'imprenditori agricoli ai quali si applica un'aliquota che è fissata 0,97 per cento come per i fabbricati, ricordando che nei terreni agricoli c'è un moltiplicatore basso. Conclude l'intervento dicendo che sono riconfermate le detrazioni e le esenzioni che c'erano nell'anno precedente.

Il Consigliere Negri Eleonora dichiara il suo voto contrario sul presente punto all'ordine del giorno proprio per aver constatato che l'Amministrazione Comunale ha utilizzato la facoltà di tassazione dell'IMU sui terreni agricoli, ben sapendo che la gran parte del territorio comunale e dei comuni limitrofi è basata sull'agricoltura, quindi sulla presenza di aziende agricole e artigianali che fanno fatica a sopportare tutti i pesi fiscali, tenendo presente che la categoria è già sfortunata. Il suo voto contrario è avvalorato dal fatto che non vi è stata, da parte dell'Amministrazione Comunale alcun incontro con le Associazioni di categorie e non sono stati coinvolti gli agricoltori e pertanto, dichiarerà che voterà contrario all'imposte IMU.

Il Consigliere Gerardo Katty concorda pienamente con l'opinione espressa dal Consigliere Negri Eleonora e anticipa anche lei il suo voto contrario.

Il Sindaco – Presidente prende atto delle dichiarazioni dei due Consiglieri rispondendo che l'introduzione possibile a livello IMU dei terreni agricoli l'ha fatto lo Stato, così come delle moltiplicazioni delle rendite catastali; ricorda che l'anno precedente questo sistema non c'era, però hanno ridotto i trasferimenti erariali evitando di aumentare l'IMU su altri immobili. Specifica infine che i fabbricati rurali non sono soggetti ad IMU.

Il Consigliere Negri Eleonora specifica che il Comune comunque non ha informato bene i coltivatori agricoli oltre alla colpa che lo Stato centrale non ha pubblicizzato sufficientemente la tassazione dei terreni agricoli.

Il Sindaco – Presidente e anche il Segretario Comunale informano che è dai primi di gennaio che lo Stato ha deciso e informato tutte le Associazioni di categoria interessate.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012, con applicazione intesa inizialmente in via sperimentatale fino al 2014 e a regime a partire dall'anno 2015;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'Imposta comunale sugli immobili (ICI) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all'ICI;

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU interessa tutti i Comuni del territorio nazionale ed è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell'ICI) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;

CONFERMATO che i soggetti passivi dell'imposta municipale propria, come previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 23/2011, sono i proprietari o i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili rientranti nel presupposto oggettivo, ovvero il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali, ed il locatario, nel caso di locazione finanziaria;

PRESO ATTO, che abitazioni e le pertinenze, godevano di un regime agevolato, scontando un'aliquota ridotta e l'applicazione di una detrazione dell'ammontare di almeno euro 200,00, rapportata al periodo

dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, ripartendola in parti uguali, in base al numero dei contitolari residenti nella stessa unità immobiliare, indipendentemente dalla quota di proprietà;

DATO ATTO che l'ammontare della detrazione di euro 200,00, era stato elevato, per gli anni 2012 e 2013, di un importo pari a 50 euro per ogni figlio, del soggetto passivo, avente un'età non superiore a ventisei anni, *"purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale"*, fissando l'ammontare complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, nella misura massima di euro 400;

CONSIDERATO che, per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

EVIDENZIATO inoltre che, le pertinenze da assoggettare ad agevolazione devono costituire immobili accessori all'abitazione principale, e devono essere classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

PRECISATO che la suddetta agevolazione è applicabile nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali individuate, anche se in catasto dovessero essere iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo;

VISTO il rinvio all'articolo 8, comma 4, del D. Lgs. 504/92, che prevede l'applicazione della detrazione anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

RITENUTO opportuno riconoscere, come da modifica al Regolamento comunale per l'applicazione dell'I.M.U. a decorrere dal 2013, così come consentito dalla normativa vigente, l'aliquota ridotta, uguale a quella prevista per l'abitazione principale, all'unità immobiliare e pertinenza, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che risulti non locata, senza vincolare tale agevolazione ad alcun requisito reddituale;

VERIFICATO altresì, il rinvio alle disposizioni agevolative dettate dall'articolo 4, comma quinquies del DL del 2 marzo 2012, n. 44, secondo il quale ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;

Viste le considerazioni della Risoluzione n. 5 D/F del 28.03.2013;

VISTO il comma 3, dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, che prevede, per la determinazione della base imponibile dell'Imposta municipale propria, le stesse regole indicate nelle norme relative all'ICI, rinviando esplicitamente alle disposizioni dei commi 1, 3, 5 e 6 dell'articolo 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

EVIDENZIATO, tuttavia, che per il calcolo dell'IMU dovranno essere utilizzati nuovi coefficienti moltiplicatori, da applicare alla rendita catastale che verrà comunque rivalutata del 5%, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come già in precedenza previsto per l'ICI;

CONSIDERATO che detti coefficienti moltiplicatori, modificati ad opera del D.L. 201/2011 (Manovra Monti) e specificamente indicati ai commi 4 e 5, del più volte citato articolo 13, avente ad oggetto la disciplina dell'imposta municipale propria, consentiranno di addivenire alla determinazione della base imponibile;

PRESO ATTO che i coefficienti applicabili per l'anno 2014 sono quelli sotto riportati:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	CATEGORIA CAT. O SOGGETTI PASSIVI	Moltiplicatore ICI	Moltiplicatore IMU
-----------------------	-----------------------------------	--------------------	--------------------

Fabbricati residenziali	Gruppo A (escl. A/10)	100	160
Fabbricati destinazione ufficio	A/10	50	80
Fabbricati del gruppo B (caserme, ed. pubblici, scuole, edifici del culto)	Cat. B	140	140
Fabbricati negozi	C/1	34	55
Fabbricati pertinenze, garage, cantine soffitte posti auto ecc.	C/2 – C/6 – C/7	100	160
Fabbricati di tipo artigianale e altri uso sportivo e balneare senza fini di lucro	C/3 – C/4 – C/5	100	140
Fabbricati gruppo D (escl. d/5) ed. ind.li e comm.li con alberghi e capannoni	Cat. D (escl. d/5)	50	65
Fabbricati destinati a banche - assicurazioni	Cat. D/5	50	80
Terreni agricoli condotti direttamente	p.fisiche e società con qualifica C.D. e iap	A scaglioni con franchigia su € 25.000,00 Moltiplicatore 75	A scaglioni con franchigia su € 6.000,00 Moltiplicatore 75
Terreni agricoli dati in affitto	p.fisiche e società con qualifica C.D. e iap	Redd. Dom. rivalutato x 75	Redd. Dom. rivalutato x 135
Altri terreni agricoli, anche orticelli, purchè accatastati	p.fisiche o società senza qual. c.d. e non iap	Redd. Dom. rivalutato x 75	Redd. Dom. rivalutato x 135
Aree fabbricabili ma di fatto coltivate da c.d.	Persone fisiche iscritte agli elenchi inps ex scau	A scaglioni con franchigia su € 25.000,00 Moltiplicatore 75	A scaglioni con franchigia su € 6.000,00 Moltiplicatore 75
Aree fabbricabili coltivate e non	p.fisiche non iscritte agli elenchi inps e società	(calcolo effettuato in base al valore al mq.)	(calcolo effettuato in base al valore al mq.)

OSSERVATO che alle unità immobiliari costituenti l'abitazione principale, nonché alle relative pertinenze nella misura massima in precedenza indicata, verrà invece applicata un'aliquota ridotta fissata, al successivo comma 7, dell'articolo 13 in parola, nella misura dello 0,40%, con facoltà per i Comuni di variare tale valore, in aumento o in diminuzione dello 0,20%;

EVIDENZIATO che, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, il comma 8, del medesimo articolo 13, dispone l'applicazione di un'aliquota agevolata nella misura dello 0,2%, con facoltà per i Comuni di ridurre tale misura fino allo 0,10%;

PRECISATO che il comma 708 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011;

VISTE le modifiche apportate dalla norma in parola, in ordine all'accatastamento degli immobili ex rurali, mediante l'abrogazione dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 7 del D.L. 70/2011, volte ad assicurare un equo classamento, anche in presenza del requisito di ruralità;

RICHIAMATO quanto disposto a partire dal 1° gennaio 2013, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità);

EVIDENZIATO in particolare che l'art. 1, lett. a) del comma 380 della legge 228/2012 sopra citata ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta, di cui al comma 11 dell'art. 13 del DL 201/2011 della quota statale del 50% sul gettito imu relativo a tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, di cui al comma 7 nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al comma 8 dell'art. 13 del dl 201/2011;

PRECISATO che la lett. f) del comma 380 della legge 228/2012 ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni, secondo la successiva lett. g), possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento per tali immobili, destinando in tal caso il maggior gettito imu al comune stesso;

CONSIDERATO che la quota del tributo dovuto allo Stato dovrà essere versata contestualmente all'imposta municipale propria di competenza del Comune, utilizzando il modello di delega F24;

VISTI i termini di versamento del nuovo tributo che prevedono le stesse scadenze già a suo tempo dettate per l'imposta comunale sugli immobili;

VISTO il DI 08.04.2013 n. 35, che ha apportato modifiche alla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

EVIDENZIATO, in particolare che l'art. 10, comma 4, lett. b) del DI sopra citato, ha sostituito il comma 13 bis del dl 06.12.11, n. 201, disponendo che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, nella sezione del Portale del federalismo fiscale. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel suddetto sito informatico. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio entro il 9 maggio dello stesso anno. Il versamento della seconda rata, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio entro il 9 novembre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente;

DATO atto che con il Decreto legge n. 102 del 31.08.2013, convertito nella Legge n. 124 del 28.10.2013 è stata stabilita l'abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54;

PRESO ATTO che il Decreto legge n. 133 del 30/11/2013, convertito nella Legge n. 5 del 29.01.2014, ha abolito la seconda rata Imu per l'anno 2013 per una serie di immobili, salvo l'obbligo di versamento di una quota di imposta dovuta per il 2013, nei comuni che hanno deliberato aumenti rispetto alle norme statali, in particolare per: 1) abitazioni principali e assimilati (Iacp e cooperative edilizie a proprietà indivisa), con esclusione dei fabbricati di lusso (di particolare pregio e valore, categoria catastale A/1; abitazioni in villa, categoria catastale A/8; castelli e i palazzi di eminente pregio artistico o storico, categoria catastale A/9); 2) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 3) l'immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente del personale delle Forze armate e di polizia e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 4) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati (articolo 13, comma 5, del DI 201 del 2011), posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; 5) i fabbricati rurali ad uso strumentale (articolo 13, comma 8, del DI 201/2011);

EVIDENZIATO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 29.06.2012, con la quale è stato approvato il Regolamento IMU, modificato con deliberazione consiliare n. 9 del 30.04.2013 e modificato con deliberazione consiliare n. 31 del 29.11.2013;

VISTO il comma 703 art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) secondo il quale l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti TASI – TARI, revocando quindi contestualmente, dalla data di istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC", il previgente regolamento TARES, richiamando, relativamente all'IMU il regolamento comunale vigente;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 20.05.2014, relativa all'approvazione del Regolamento per la disciplina della I.U.C.;

PRESO ATTO delle numerose difficoltà nell'effettuazione di simulazioni o proiezioni circa l'andamento delle entrate comunali, dovute al fatto che negli ultimi anni sono stati effettuati numerosi tagli sul fronte dei trasferimenti da parte dello Stato, con il meccanismo dell'alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, senza tener conto degli ultimi tagli preannunciati ma ancora in corso di definizione ministeriale;

VISTO l'art. 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02.05.2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 25.03.2014 di designazione del funzionario responsabile dell'imposta unica comunale IUC, ai sensi del comma 692, art. 1 legge 147/2013;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

CON voti espressi nelle forme di legge:

favorevoli: 7

contrari: 3 (Carmignola, Gerardo, Negri)

astenuiti: 0

DELIBERA

1) DI STABILIRE con decorrenza 01.01.2014 le seguenti aliquote Imu:

Aliquota ridotta per prima casa e una pertinenza (una per ciascuna categoria c/2 – c/6 – c/7) limitatamente alle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	0,40%
Aliquota fabbricati gruppo D:	0,97%
Aliquota terreni posseduti e condotti direttamente da imprenditori agricoli a titolo principale:	0,97%
Aliquota terreni posseduti da soggetti non i.a.p.:	1,05%
Aliquota seconda casa affittata con contratto regolarmente registrato e locatario residente, limitatamente ad una sola unità immobiliare e pertinenze:	0,97%
Aliquota maggiorata per le case sfitte e ulteriori seconde case affittate (escluse le pertinenze)	1,06%
Aliquota agevolata per i giovani imprenditori, fino a 35 anni non compiuti, da applicarsi sul totale dell'imposta, indipendentemente dalla tipologia di immobile posseduto (fabbricato, terreno, area fabbricabile), dalla categoria catastale e dalla quota di proprietà:	0,76%
Altri immobili diversi dalle precedenti categorie (aree fabbricabili, uffici e tutti gli altri immobili)	1,05%

2) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa, dal Funzionario responsabile dell'imposta, al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;

3) DI DARE ATTO che l'Amministrazione comunale si riserva, per esigenze di bilancio, di modificare successivamente le aliquote sopra citate;

CON voti espressi nelle forme di legge:

favorevoli: 7

contrari: 3 (Carmignola, Gerardo, Negri)
astenuti: 0

DELIBERA

- 1) - Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
TRIVELIATO ANDREA



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CARGNIN MASSIMO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Art. 124, comma 1 Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che l'avanti esteso verbale venne pubblicato, a cura del Messo Comunale, il giorno 08/07/2014 all'Albo Pretorio on-line del Comune, ove resterà esposto per 15 giorni consecutivi

Il Messo Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CARGNIN MASSIMO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione

è stata affissa a questo albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ senza reclami.

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

avendone dichiarato l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CARGNIN MASSIMO